



COMUNE DI CUGGIONO

Città metropolitana di Milano

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
UFFICIO ANAGRAFE

INFORMAZIONI GENERALI SULLA CONVIVENZA DI FATTO

La legge 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell'art. 1). La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Cuggiono, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.

Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe per effettuare la variazione.

Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un'unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

In base alla legge che disciplina le convivenze, i conviventi di fatto:

- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1, comma 38);
- in caso di malattie e di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e per i familiari (art. 1, comma 39);
- possono designare ciascuno l'altro convivente quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1, commi 40 e 41);
- hanno diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1, commi da 42 a 45);
- hanno diritto alla successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1, comma 44);
- hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1, comma 45);
- se prestano stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente hanno alcuni diritti come, ad esempio, la partecipazione agli utili dell'impresa familiare, ecc. (art. 1, comma 46);

- hanno diritto di essere nominati tutori, curatori o amministratori di sostegno qualora l'altro convivente sia dichiarato interdetto o inabilitato oppure ricorrano i presupposti di cui all'art. 404 del codice civile (art. 1, commi 47 e 48);
- hanno diritto, in caso di decesso di uno di essi derivante da fatto illecito di un terzo, che nell'individuazione del danno risarcibile alla parte supersiste si applichino i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge supersiste (art. 1, comma 49);

COME DICHIARARE UNA CONVIVENZA DI FATTO

Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.

La dichiarazione può essere inoltrata tramite PEC all'indirizzo comune.cuggiono@postecert.it o per e-mail all'indirizzo demografici@comune.cuggiono.mi.it.

In alternativa, occorre presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe con i documenti di identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della costituenda convivenza di fatto, purché in possesso della fotocopia del documento di identità del componente assente. In ogni caso, il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.

Su richiesta degli interessati, l'Ufficiale d'Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.